

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 38)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE MARZI, ZUGNO, CUZARI, ALESSANDRINI, LOMBARDI, LIMONI, BALDINI, ZANNINI, SCARDACCIONE, FERRARI Francesco e MORLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1968

Premio di fedeltà ai componenti attivi di famiglie coltivatrici

ONOREVOLI SENATORI. — È ormai realtà consegnata alla nostra documentazione che l'esodo dall'agricoltura, con il passaggio ad altri settori di attività professionale, interessa principalmente le forze più giovani. Il confronto fra i due censimenti 1951 e 1961 accerta, infatti, attorno ai 20 anni, il massimo della mobilità professionale:

Sopravvivenza all'attività agricola nell'intervallo 1951-1961

(maschi, migliaia di unità)

ANNO DI NASCITA	Attivi 1951	Di cui attivi 1961	Variazione assoluta	Variazioni al netto della probabile mortalità	
				assoluta	%
1936-26	1.476	819	— 657	— 630	— 42,7
1926-16	1.101	735	— 366	— 340	— 30,9
1916-06	1.102	877	— 225	— 166	— 15,1
1906-1896	925	689	— 236	— 123	— 13,3

Fonte: BARBERIS, *Sociologia rurale*, Bologna 1965, pag. 102.

Da questa propensione dei giovani al passaggio ad altre attività professionali non sono andate esenti le famiglie coltivatrici. La Federazione nazionale cassa mutue di malattia per i coltivatori diretti ha calcolato che su 1.634.365 famiglie coltivatrici, accertate ai fini dell'assistenza malattia dal Servizio contributi agricoli unificati, dopo l'aggiornamento dei ruoli 1964:

solo 678.163 famiglie, pari al 41,5 per cento, erano dotate di almeno una unità attiva maschile — titolare o coadiuvante — al di sotto di 50 anni;

altre 463.794 famiglie, pari al 28,4 per cento, o erano senza maschi o ne avevano, nella più favorevole delle ipotesi, solo tra i 50 e i 59 anni;

ben 492.408 famiglie, pari al 30,1 per cento, non avevano maschi al disotto di 60 anni. Di esse, 175.183 (pari al 10,7 per cento) non disponevano addirittura di alcun attivo, uomo o donna, meno che settantenne.

Complessivamente, dunque, il 58,5 per cento delle famiglie coltivatrici risulta senza unità maschili attive sotto i 50 anni, e si noti che il limite scelto dall'indagine per definire la famiglia « senza giovani » — 50 anni — non può certo ritenersi eccessivamente restrittivo.

Ciò che colpisce nei dati sopra citati è l'alto numero delle aziende rimaste senza potenziali successori. Questo fenomeno, che nelle aziende marginali può essere guardato senza timore, come premessa di una idonea ristrutturazione fondiaria, tale da consentire l'ingrossamento delle altre aziende verso dimensioni adeguate alle necessità della produzione di mercato, non manca di suscitare serie preoccupazioni nei casi in cui ad essere rimaste senza giovani siano anche aziende di superficie non esigua, a cui — nelle presenti condizioni — un avvenire poteva ancora essere assicurato.

Se aziende economicamente vitali si trovano sotto incombente minaccia di scomparsa è anche perchè relazioni tra i partecipanti alle imprese del tipo detto familiare non sono più consone allo spirito dei tem-

pi, poichè stimolano scelte di occupazioni non agricole anche da parte di chi, senza tali anacronistiche relazioni, volentieri e con profitto sarebbe rimasto attivo in agricoltura.

Particolarmente incongrua appare, alla morte del titolare di impresa, la posizione di quei figli che — quasi sempre senza percepire il benchè minimo compenso per l'attività prestata — si trovano, dopo lunghi anni trascorsi al servizio dell'azienda, senza alcun tangibile riconoscimento di esso. In molti casi si giunge al vero e proprio assurdo per cui, alla morte del titolare di azienda, uguale quota dei beni a lui intestati — ma conservati e accresciuti con il lavoro non remunerato dei suoi coadiuvanti — spetta alle persone che hanno vissuto fuori dell'azienda, riuscendo a costruirsi una carriera non agricola, grazie al denaro ricevuto dalla famiglia, e alle persone che hanno vissuto per l'azienda, talvolta addirittura costruendola. Soltanto di rado, infatti il testatore si avvale delle proprie facoltà per riconoscere il sacrificio di chi lo ha fedelmente servito. E così, in nome di un astratto sentimento di imparzialità nei confronti di tutta la propria prole, una reale parzialità continua a perpetrarsi a danno dei componenti della famiglia coltivatrice.

Ragioni di equità morale, oltre che di convenienza economica, rendono ormai indifferibile l'intervento del legislatore in questa delicata materia. Anche di convenienza economica, perchè i coltivatori si trovano a dover ricomperare una larga porzione del proprio strumento di lavoro, la terra, ad ogni generazione; e il tributo tenderà a farsi sempre più pesante man mano che, col progredire dell'industrializzazione, sempre più frequenti saranno i capi famiglia i cui discendenti saranno solo in minor parte agricoli.

Un conto, in via assolutamente approssimata, può essere tentato. Secondo una stima, che può essere agevolmente ricavata dal recente lavoro del professor Giuseppe De Meo, « Produttività e distribuzione del reddito in Italia nel periodo 1951-1963 », il

fondo capitale è, nel nostro Paese, di 525.000 lire ad ettaro circa. Ora, supponendo che le successioni abbiano continuato ad essere di ampiezza pari a quelle segnalate dal catasto per il 1958-1959 (162.000 ettari circa, comprensivi di una piccola quota di donazioni) ne discende che le imprese coltivatrici — proprietarie di quasi il 40 per cento della superficie agraria nazionale — partecipano sicuramente al movimento successorio con non meno di 60.000 ettari all'anno, pari ad un fondo capitale di oltre 30 miliardi. Non è possibile calcolare quanti di questi 30 miliardi siano prelevati da persone ormai avulse dall'attività agricola. Ma se si tiene conto che il fondo capitale per ettaro delle imprese coltivatrici è forse superiore a quello medio — abbassato dai valori minimi di molte superfici montane spettanti ad altri tipi d'impresa — e se si tiene del pari conto che un certo prelievo viene effettuato anche sul capitale di impresa, per la categoria degli affittuari coltivatori (12 per cento della superficie agraria nazionale), non si stenterà a riconoscere che non meno di 5 e probabilmente 10 miliardi di lire gravano annualmente su componenti agricoli di famiglie coltivatrici per rimborsare i coeredi non agricoli.

Si attua così una confisca di capitali agricoli che contraddice la volontà del Parlamento il quale, anche con il « Piano verde », ha riconosciuto la necessità di una sempre massiccia immissione di capitali in agricoltura. Disporre una serie di finanziamenti statali ad un settore depresso e trascurare di evitarne il depauperamento è contraddizione che la legge deve sanare.

Oltre queste considerazioni economiche, restano però prevalenti le considerazioni morali. Alla base di molte scelte di professioni non agricole compiute dai giovani — e spesso dai giovani più preparati — c'è anche il timore di vedere nullificati, all'atto della successione, anni di sacrifici e di duro servizio in azienda.

Gli stessi genitori che, in omaggio del costume, non si risolvono a costituire per i loro collaboratori una posizione di doveroso privilegio, salterebbero volentieri una

innovazione giuridica che sottraesse la materia al regno dell'affetto — regno nel quale il padre non distingue tra figlio e figlio — per trasferirla in quello dei rapporti di lavoro o, se più piace, economico professionale.

Per altro la necessità di una innovazione legislativa è emersa dalle conclusioni di un recente qualificato convegno nazionale di studio indetto dalla Confederazione dei coltivatori diretti, conclusioni che citiamo testualmente:

« In caso di successione ereditaria appare evidente che alle unità familiari che hanno continuato a lavorare nell'azienda agricola, sia riconosciuto il diritto ad ereditare quella parte di beni che corrisponda al lavoro impiegato, e ciò con preferenza rispetto alle unità familiari che sono avviate verso altre professioni.

È ovvio che un tale principio andrebbe riconosciuto in termini chiari mediante opportuna legislazione. Questo riconoscimento gioverebbe non solo a rendere più equi i rapporti economici nell'interno delle famiglie agricole miste, ma potrebbe meglio garantire la continuità dell'impresa agricola, problema non secondario nelle prospettive delle imprese coltivatrici ».

Del resto l'Italia non è il primo Paese ad avvertire l'impellenza di una decisione in merito. Il legislatore francese ha ben compreso che, senza qualche provvedimento per diminuire l'onere finanziario gravante sui coeredi agricoli nei confronti degli altri, lo stesso diritto di prelazione accordato ai primi, in modo da evitare la divisione dell'azienda, sarebbe destinato a restare lettera morta. Così al decreto del 17 giugno 1938, inteso a modificare il famoso articolo 815 del Codice napoleonico (« nessuno può essere costretto a restare nella indivisione »), fa seguito il decreto-legge del 29 luglio 1939, noto come « Codice della famiglia », il quale all'articolo 63 recita: « I discendenti di un imprenditore agricolo che, in età di oltre 18 anni, partecipino direttamente ed effettivamente all'impresa, senza essere associati ai suoi benefici e alle sue perdite, e senza ricevere denaro e compenso

della loro collaborazione, sono ritenuti legalmente beneficiari di un contratto di lavoro a salario differito ».

Non desideriamo entrare in una dettagliata analisi della legislazione francese, nè in un confronto con quella che proponiamo.

Una osservazione ci sembra però fondamentale: e cioè che, mentre il legislatore francese ha voluto rapportare il premio di fedeltà spettante al coadiuvante ad una misura salariale (più facile a determinarsi, colà, per la frequenza dei contratti tra datori di lavoro e garzoni « alloggiati e nutriti »), il nostro disegno di legge prevede un aggancio del premio all'ampiezza stessa dell'azienda, dimodochè il patrimonio fondiario e agrario che la solerzia del giovane coadiuvante è valso a conservare ed accrescere finirà per essere la misura stessa della sua ricompensa.

Con tale sistema di fissazione e di determinazione del compenso — applicabile ai giovani coadiuvanti tanto maschi quanto femmine, senza odiose discriminazioni di sesso — si è rimasti sostanzialmente aderenti al quadro di quella che è la forma tradizionale del riconoscimento di diritti nella famiglia contadina; dando però a questo specifico compenso una sua propria configurazione. Questo premio di fedeltà, anche se si fa valere al tempo della morte del titolare (ma anche — come il disegno di legge prevede nell'articolo 5 — in caso di cessazione dell'impresa non originata da decesso del titolare), costituisce un diritto di credito del familiare e non già un diritto di carattere ereditario. D'altra parte si è ritenuto necessario non addivenire di tempo in tempo alla sua liquidazione, che avrebbe portato difficoltà per l'azienda: mentre tale diritto, per il suo stesso carattere, persegue la finalità di favorire la permanenza dei familiari — e soprattutto dei più qualificati — nell'esercizio dell'attività agricola.

Questo diritto viene riconosciuto in ogni caso di gestione dell'azienda agricola, sia essa condotta su fondi di proprietà del titolare (ed è questa l'ipotesi della proprietà col-

tivatrice), sia condotta su fondi di proprietà altrui, in virtù di un diritto di godimento del fondo di natura reale (enfiteusi, usufrutto, uso) e personale (affitto).

In aderenza alla finalità che il disegno di legge si prefigge, che è quella di favorire la permanenza della manodopera valida sui fondi agricoli, il premio di fedeltà viene riconosciuto soltanto a chi abbia dedicato la propria attività professionale all'azienda agricola familiare in modo continuativo e permanente, contribuendo alla sua persistenza e al suo sviluppo, ed abbia così dimostrato la sua presumibile volontà di continuare a dedicarsi professionalmente allo esercizio dell'agricoltura. Esso pertanto viene riconosciuto soltanto a quei familiari che, avendo prestato l'attività professionale nell'azienda familiare, si trovino in tale condizione al momento della morte del titolare. Esso è così anche il riflesso concreto di una scelta che il familiare ha fatto, a tempo debito, fra il rimanere nell'azienda agricola familiare ed il rivolgere invece la propria attività ad altro settore di attività. Ed è anche per questo riflesso che si considera come valida, agli effetti di questa particolare disciplina, l'opera prestata sul fondo a partire dal compimento del sedicesimo anno di età; mentre è richiesto, per l'acquisizione del diritto, il compimento del venticinquesimo anno, stabilendosi così un lasso minimo di tempo, tale da consentire un efficace apporto all'azienda familiare.

La prova dell'esercizio dell'attività agricola richiesta è dedotta dagli elenchi tenuti dal Servizio contributi agricoli unificati.

Il diritto è riconosciuto ai membri della famiglia che abbiano coltivato in modo continuativo con il titolare dell'azienda: tali sono i figli, le figlie, i loro coniugi ed i loro discendenti, che — in ipotesi — siano rimasti sul fondo, addetti alla coltivazione, oltre il sedicesimo anno di età; e, in caso di premorienza di taluno di essi, il diritto non si estingue, bensì viene acquisito dai figli o discendenti del familiare premorto, sempre che siano pur essi addetti alla coltivazione del fondo nelle condizioni richieste dalla legge.

Come si è accennato, il premio di fedeltà, non avendo carattere ereditario, è riconosciuto anche nel caso di cessazione dell'impresa per causa diversa da decesso del titolare: e può farsi valere nei confronti di questo, a condizione che il suo familiare, già in possesso degli altri requisiti, s'impegni a continuare nell'esercizio di altra azienda agricola per ulteriori cinque anni.

Il diritto regolato nel disegno di legge deve essere fatto valere esclusivamente sul valore del fondo o dell'azienda agraria, con esclusione di altri beni eventualmente appartenenti al titolare, procedendosi a riduzioni proporzionali nel caso che il valore complessivo dei premi spettanti ecceda il valore del fondo. E, sempre al fine di assicurare la persistenza dell'azienda agricola, esso deve essere corrisposto in una materiale porzione del fondo stesso e dell'azienda e, se sia necessario, nella totalità di essi.

L'articolo 8 del disegno di legge ne dispone l'applicazione anche nelle aziende coltivatrici dirette in atto al momento dell'entrata in vigore della legge, anche per il periodo precedente, sempre che siano sussistenti le condizioni richieste.

Il disegno di legge è largamente innovatore, ma è bene giustificato dalle ragioni di carattere economico e sociale che intende perseguire. Ed è consono alle nuove condizioni della nostra agricoltura, che si sono venute maturando nei tempi recenti nella struttura dell'economia e della società italiana. Problemi che in altri tempi non si

ponevano, oggi si pongono e richiedono soluzioni coraggiose e determinanti. Rapporti che un tempo potevano risolversi, e si risolvevano in sede di divisione ereditaria o di divisione in genere del patrimonio delle famiglie coltivatrici, quando la compagine familiare non era praticamente toccata dal richiamo di altre redditizie attività economiche, oggi esigono una diversa e più precisa regolamentazione. La realtà odierna ha reso evidente il contrasto fra chi nel seno della stessa famiglia si dedica all'esercizio dell'attività agricola e chi si dedica ad attività diverse: ed è giusto e necessario assicurare a coloro che restano sui fondi il riconoscimento del frutto della loro attività. Questo implica la formazione di norme particolari, che diano luogo alla costituzione di nuove situazioni giuridiche e dei relativi diritti. La nuova legislazione offre altri importanti esempi al riguardo: basti ricordare la legge 26 maggio 1965, n. 590, sullo sviluppo della proprietà coltivatrice, che per la parte che le compete bene integra le norme previste dall'attuale disegno di legge.

Per l'alta finalità economica e sociale che questo si propone, nell'interesse delle famiglie coltivatrici, e quindi dell'efficienza della nostra agricoltura, formuliamo il voto che esso sia favorevolmente accolto poichè dà attuazione a quanto indicato al paragrafo 183 del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970 approvato dalla Camera con un emendamento che espressamente richiama la riforma del diritto successorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In caso di morte del titolare di una impresa coltivatrice gestita su fondi di proprietà del titolare medesimo, e considerata tale a norma della legge 2 giugno 1961, numero 454, ai figli e alle figlie di lui, nonchè ai loro coniugi e ai discendenti, che abbiano prestato la loro opera professionale in modo continuativo nell'esercizio dell'attività agricola aziendale, e prestino tale attività al momento della morte del titolare, spetta, per ogni anno di attività prestata al servizio dell'azienda familiare a partire dal compimento del sedicesimo anno di età, un premio di fedeltà pari al 3 per cento del valore complessivo del fondo e dell'azienda agricola al momento della morte del titolare.

Il diritto di cui al comma precedente spetta alle persone e nei limiti in esso indicati, anche in caso di affitto o di altro diritto di godimento del fondo rustico, e si fa valere sul valore complessivo dell'azienda agricola e sui diritti eventualmente spettanti al titolare dell'impresa coltivatrice nei confronti del proprietario del fondo.

Agli effetti del computo degli anni indicati nel primo comma si considerano anche quelli in cui si sia prestata l'opera professionale continuativa come membri di famiglia mezzadrile.

Art. 2.

Il diritto previsto nell'articolo precedente si matura in ogni anno di esercizio dell'attività agricola, nei limiti indicati nell'articolo medesimo, ma può farsi valere soltanto al tempo della morte del titolare dell'impresa. In caso di contestazione sul valore del fondo e dell'azienda agricola, provvede alla valutazione la Commissione provinciale di cui all'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Dal valore del fondo o dell'azienda si deducono le somme eventualmente corrisposte dagli altri membri della famiglia coltivatrice al titolare dell'azienda per l'esercizio della medesima.

Art. 3.

Il diritto previsto nell'articolo 1 spetta alle persone in esso indicate che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età e siano iscritte, come unità attive di famiglia coltivatrice diretta o mezzadrile, negli elenchi tenuti dal Servizio contributi agricoli unificati a norma del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047, 9 gennaio 1963, n. 9. L'iscrizione in tali elenchi fa fede altresì della continuità del servizio prestato nell'azienda familiare. A tale continuità non porta pregiudizio la mancata iscrizione negli elenchi medesimi, per gli anni corrispondenti all'adempimento degli obblighi militari, che sono pertanto considerati utili agli effetti della presente legge.

Art. 4.

In caso di premorienza di una persona avente diritto al premio di fedeltà previsto nell'articolo 1, questo si trasmette ai suoi figli od altri discendenti qualora siano in possesso delle condizioni indicate nell'articolo 3, ovvero, essendo in età di sedici anni compiuti, provvedano alla coltivazione della azienda fino al venticinquesimo anno di età.

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di cessazione dell'impresa, non originata da decesso del titolare, a favore delle persone che siano in possesso dei requisiti previsti negli articoli 1 e 3 e purchè s'impegnino a continuare nell'esercizio di azienda agricola per altri cinque anni.

Art. 6.

Qualora la somma dei premi di fedeltà spettanti a uno o più aventi diritto, secondo le quote rispettive, ecceda il valore del fondo o dell'azienda agraria considerati a norma dei commi primo e secondo dell'articolo 1, la misura complessiva del premio o dei premi deve essere contenuta entro il limite del valore sopraindicato e verrà eventualmente ripartita fra i diversi aventi diritto in proporzione della quota spettante a ciascuno di essi a norma dell'articolo medesimo.

Il diritto previsto nell'articolo 1, valutato secondo quanto disposto dal medesimo articolo, viene corrisposto in una porzione del fondo stesso o dell'azienda e, se del caso, nella totalità di essi.

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai beni del coniuge del titolare d'impresa coltivatrice diretta, per la parte afferente all'impresa agraria.

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche nel caso di aziende coltivatrici dirette che siano nell'esercizio di tale forma di attività al momento dell'entrata in vigore della medesima per il periodo precedente accertabile ai sensi dell'articolo 3.